

ACCORDO QUADRO

Il giorno 30 del mese di giugno 2009, in Roma presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze

Tra

Associazione Bancaria Italiana, con sede in Roma, Piazza del Gesù 49, CF 02088180589 in persona del Presidente Avv. Corrado Faissola (di seguito l'“ABI”)

e

SACE S.p.A., con sede legale in Roma, Piazza Poli, n. 37-42, Partita IVA 05804521002 in persona dell'Amministratore Delegato Dr. Alessandro Castellano (di seguito “SACE” e, insieme ad ABI, “Parti”)

PREMESSO CHE

- (a) *L'attuale situazione economica richiede che le Parti sviluppino ulteriormente le proprie attività per contribuire positivamente alla ripresa delle dinamiche fisiologiche di mercato in ogni comparto dell'economia e, in particolare, in quello delle piccole e medie imprese (di seguito “PMI”).*
- (b) *ABI è l'associazione che rappresenta e tutela il sistema bancario e finanziario, promuovendo le iniziative per la crescita ordinata, stabile ed efficiente del sistema stesso, in un'ottica concorrenziale, coerente con la normativa nazionale e dell'Unione europea.*
- (c) *Ai sensi dell'art. 6 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269 convertito con legge 24 novembre 2003, n. 326, e dell'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 143, SACE è autorizzata a svolgere l'attività di assicurazione e garanzia dei rischi ai quali sono esposti, direttamente o indirettamente, gli operatori nazionali nella loro attività di internazionalizzazione dell'economia italiana.*
- (d) *Ai sensi dell'art. 9, comma 3, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185 convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2, (c.d. “Decreto anticrisi”), SACE può prestare la propria garanzia al fine di favorire l'anticipazione dei crediti vantati dai fornitori di beni e servizi nei confronti della Pubblica Amministrazione (di seguito “PA”).*
- (e) *Gli ambiti dell'intervento della SACE, di cui al punto precedente, sono delineati dal DM 19 maggio 2009 che prevede - tra l'altro - che SACE assicuri e garantisca i rischi connessi a finanziamenti accordati da banche in relazione a crediti vantati nei confronti delle pubbliche amministrazioni.*

- (f) *ABI, in data 28 maggio 2009 ha sottoscritto una convenzione con la Cassa Depositi e Prestiti (di seguito "CDP") con cui quest'ultima ha messo a disposizione del sistema bancario una provvista a condizioni competitive da utilizzare per impieghi in favore di PMI, in relazione ai quali la SACE ha manifestato disponibilità a rilasciare la propria garanzia, ampliando ulteriormente nel rispetto della normativa vigente le possibilità di accesso al credito da parte delle PMI, indipendentemente dal loro grado di internazionalizzazione.*
- (g) *Gli impegni assunti da SACE ai sensi del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con legge 24 novembre 2003, n. 326, sono garantiti dallo Stato italiano, conformemente a quanto deliberato annualmente dal CIPE e definito nella legge di approvazione del bilancio dello Stato.*
- (h) *Con riferimento ai due ambiti di operatività sinergica tra il sistema bancario e la SACE delineati ai precedenti punti, le Parti intendono regolare con il presente Accordo Quadro (di seguito, anche "Accordo") i principali termini e condizioni, sulla base dei quali le banche che intendano aderire all'iniziativa (di seguito le "Banche aderenti"), sottoscriveranno le convenzioni di seguito individuate per anticipazioni bancarie concesse in relazione ai crediti vantati nei confronti della PA (**Ambito di operatività "1"**) ovvero all'operatività relativa a finanziamenti bancari con provvista CDP (**Ambito di operatività "2"**).*

Tutto ciò premesso, costituente parte integrante e sostanziale del presente Accordo Quadro, le Parti convengono quanto segue:

Ambito di operatività "1"

Articolo 1

Obiettivi, presupposti e ambito applicativo

1. Con il presente Accordo le Parti si prefiggono l'obiettivo di favorire l'accesso al credito da parte dei fornitori di beni e/o servizi nei confronti delle amministrazioni pubbliche (di seguito "Fornitori" e, singolarmente "Fornitore") attraverso l'innalzamento del merito creditizio complessivo delle operazioni di finanziamento in favore degli stessi.
2. Ai sensi del "Decreto anticrisi", costituisce presupposto per l'intervento di SACE l'esistenza di crediti vantati in relazione a forniture di beni e/o servizi resi agli enti della PA individuati all'art. 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Articolo 2

Natura della garanzia e limiti di intervento di SACE

1. Ai sensi di legge, l'intervento di SACE, pur avendo quale presupposto l'esistenza dei crediti di cui al punto 2 del precedente articolo, garantisce il rischio di mancato rimborso del finanziamento da parte dei Fornitori, senza possibilità di sollevare eccezioni in merito al finanziamento garantito ed ai rapporti contrattuali sottostanti al credito verso la PA.
2. I termini e le condizioni dei finanziamenti ai Fornitori – comunque aventi durata fino a 24 (ventiquattro) mesi – saranno negoziati e determinati dalle Banche aderenti nella loro assoluta autonomia. Resta peraltro inteso che i contratti di finanziamento dovranno prevedere che qualsiasi pagamento effettuato dalla PA relativamente ai crediti di cui al precedente art. 1 determinerà in capo ai Fornitori l'obbligo di ridurre l'esposizione residua nei confronti delle Banche aderenti per un importo pari al valore del credito anticipato.
3. I processi d'istruttoria e di delibera interni non verranno influenzati da SACE che lascia tali processi alla competenza e responsabilità delle Banche aderenti, le quali esamineranno autonomamente le richieste e decideranno l'eventuale concessione del credito. Resta peraltro inteso che SACE a proprio insindacabile giudizio avrà la piena facoltà di declinare la concessione della propria garanzia.
4. La garanzia SACE prevede la copertura fino al 50% (cinquanta per cento) dell'importo in linea capitale ed interessi del finanziamento concesso ai Fornitori come meglio dettagliato nello schema di convenzione allegata (di seguito "Convenzione 1"). Resta peraltro inteso che le Parti, potranno convenire diverse percentuali di copertura.
5. La garanzia rilasciata da SACE, subordinatamente al rispetto della procedura di cui al successivo art. 3 commi 1 e 2, sarà una garanzia a prima richiesta a favore della Banca aderente e nell'interesse dei Fornitori.

Articolo 3

Iter operativo

1. Il Fornitore si rivolge alla Banca aderente per richiedere la concessione del finanziamento a fronte della presentazione dei contratti di fornitura di beni e/o servizi verso la PA, nonché di ogni altra eventuale documentazione attinente la corretta esecuzione degli stessi.
2. La Banca aderente avvia con immediatezza la relativa istruttoria svolgendo un'analisi del merito creditizio del Fornitore, nonché un controllo formale della documentazione inerente i crediti vantati

nei confronti della PA. In caso di esito positivo, entro e non oltre 20 (venti) giorni lavorativi dalla presentazione della documentazione di cui al paragrafo che precede, formula apposita richiesta a SACE (utilizzando l'apposito modello allegato allo schema di "Convenzione 1") per il rilascio della garanzia nella misura prestabilita.

3. SACE, previa verifica della documentazione trasmessa dalla Banca aderente, conclusa l'istruttoria sul merito creditizio del Fornitore ed assunte le necessarie deliberazioni e comunque entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta di garanzia debitamente completata in tutti i suoi allegati, rilascia la relativa garanzia, ovvero comunica per iscritto l'eventuale diniego.

4. La Banca aderente, ottenuto positivo riscontro dalla SACE, completa l'operazione di finanziamento. In caso di riscontro negativo può interrompere l'*iter* concessorio confermando la circostanza al Fornitore interessato.

5. In caso di mancato rimborso del finanziamento alle scadenze stabilite e/o a seguito della dichiarazione di decadenza dal beneficio del termine al Fornitore, è facoltà della Banca richiedere a SACE, nei tempi e nei modi convenuti nello schema di "Convenzione 1", l'importo dovuto ai sensi della garanzia prestata.

Ambito di operatività "2"

Articolo 4

(Obiettivi, presupposti e ambito applicativo)

1. Con il presente Accordo le Parti si prefiggono l'obiettivo di favorire lo sviluppo dell'attività delle PMI utilizzando la provvista resa disponibile da CDP ai sensi della convenzione di cui alla lettera f) delle *Premesse* che precedono per la concessione di finanziamenti a medio e lungo termine destinati a sostenere gli investimenti o le esigenze di incremento del capitale circolante connessi con lo sviluppo delle attività delle PMI in possesso dei requisiti di cui allo schema di convenzione sub allegato 2.

Articolo 5

Natura della garanzia e limiti di intervento di SACE

1. L'intervento di SACE, nell'ambito di finanziamenti erogati sulla base della provvista resa disponibile da CDP, garantisce il rischio di mancato rimborso del finanziamento da parte della PMI, senza possibilità di sollevare eccezioni in merito ai finanziamenti concessi da CDP alla Banca aderente e da quest'ultima alla PMI.

2. I termini e le condizioni dei finanziamenti alle PMI saranno negoziati e determinati dalle Banche aderenti nella loro assoluta autonomia. I processi istruttori e di delibera interni non verranno influenzati da SACE che lascia tali processi alla competenza e responsabilità delle stesse Banche aderenti, le quali esamineranno autonomamente le richieste e decideranno l'eventuale concessione del credito. Resta peraltro inteso che SACE a proprio insindacabile giudizio avrà la piena facoltà di declinare la concessione della propria garanzia.

3. La garanzia SACE prevede la copertura fino al 50% (cinquanta per cento) dell'importo in linea capitale ed interessi del finanziamento concesso alla PMI come meglio dettagliato nello schema di convenzione allegata (di seguito "Convenzione 2"). Resta peraltro inteso che le Parti, potranno convenire diverse percentuali di copertura.

4. La garanzia rilasciata da SACE subordinatamente al rispetto della procedura di cui al successivo art. 6 commi 1 e 2, sarà una garanzia a prima richiesta a favore della Banca aderente e nell'interesse della PMI.

Articolo 6

Iter operativo

1. La PMI si rivolge alla Banca aderente per richiedere la concessione del finanziamento a fronte della presentazione della documentazione prevista dallo schema di "Convenzione 2".

2. La Banca aderente avvia con immediatezza la relativa istruttoria svolgendo un'analisi del merito creditizio della PMI. In caso di esito positivo, entro e non oltre 20 (venti) giorni lavorativi dalla presentazione della documentazione di cui al paragrafo che precede, formula apposita richiesta a SACE (utilizzando l'apposito modello allegato allo schema di "Convenzione 2") per il rilascio della garanzia nella misura massima prestabilita.

3. SACE, previa verifica della documentazione trasmessa dalla Banca aderente, conclusa l'istruttoria sul merito creditizio della PMI ed assunte le necessarie delibere e comunque entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta di garanzia, debitamente completata in tutti i suoi allegati, rilascia la relativa garanzia, che potrà essere ceduta dalla Banca aderente alla CDP in caso di richiesta di quest'ultima, ovvero comunica per iscritto l'eventuale diniego.

4. La Banca aderente, ottenuto positivo riscontro dalla SACE, completa l'operazione di finanziamento. In caso di riscontro negativo da parte di SACE, può interrompere l'*iter* concessorio confermando la circostanza alla PMI interessata.

5. In caso di mancato rimborso del finanziamento alle scadenze stabilite ed a seguito della dichiarazione di decadenza dal beneficio del termine alla PMI, è facoltà della Banca richiedere a

SACE, nei tempi e nei modi convenuti nello schema di “Convenzione 2”, l'importo dovuto ai sensi della garanzia prestata.

Norme Comuni

Articolo 7

Obblighi delle Parti

1. Le Parti si obbligano a contribuire alla tempestiva divulgazione del presente Accordo al fine di mettere in grado i Fornitori e le PMI di usufruire con tempestività degli strumenti ivi previsti. A tal fine le Parti si impegnano a pubblicare sui rispettivi siti web la lista delle Banche aderenti.
2. L'ABI, nella sua qualità di associazione di categoria, anche attraverso le proprie rappresentanze territoriali, si impegna a sensibilizzare gli associati affinché aderiscano all'Accordo attraverso la sottoscrizione delle rispettive “Convenzione 1” e “Convenzione 2” ed adottino nei confronti della propria clientela comportamenti finalizzati alla diffusione della conoscenza delle nuove opportunità operative. A tal fine ABI si attiverà affinché le Banche aderenti ad essa associate, conformemente a quanto previsto nelle rispettive “Convenzione 1” e “Convenzione 2”, diano adeguata e diffusa pubblicità presso le proprie Filiali alle finalità di cui al presente Accordo.
3. Le Parti si impegnano a concordare con il Ministero dell'Economia e delle Finanze forme di monitoraggio circa l'implementazione dell'operatività di cui al presente Accordo.

In fede di ché le Parti hanno sottoscritto il presente Accordo Quadro nel giorno e nel luogo sopra indicati.

Associazione Bancaria Italiana

SACE S.p.A.

Allegati:

All. 1: Schema di “Convenzione 1”

All. 2: Schema di “Convenzione 2”